

SCHEMA DI CONTRATTO

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA

AZIENDA SANITARIA UNIVERSITARIA FRIULI CENTRALE (ASU FC)

Codice Fiscale e Partita IVA 02985660303

Oggetto: FC25SER174 | SERVIZIO PROFESSIONALE ESTERNO AVENTE AD

OGGETTO L'ANALISI DEGLI ASPETTI GIURIDICO-AMMINISTRATIVI ED

ECONOMICO-FINANZIARI PER UNA PROCEDURA DI PARTENARIATO PUBBLICO

PRIVATO AD INIZIATIVA PRIVATA (ART. 193 SS. D.LGS 36/2023 S.M.I.) AVENTE

PER OGGETTO L'INNOVAZIONE NEI SERVIZI DI STERILIZZAZIONE DEI RIFIUTI

SANITARI A RISCHIO INFETTIVO, LA GESTIONE DEI RIFIUTI SPECIALI E DI

FACILITY MANAGEMENT PER LE AZIENDE SANITARIE DELLA REGIONE FRIULI

VENEZIA GIULIA

CIG: B9C69CDBB5

tra

l'Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale (di seguito "ASU FC" o

"Azienda"), con sede legale in Udine (UD) - cap. 33100 , Via Pozzuolo, n. 330 e

sede operativa in Udine (UD) – cap. 33100 , Piazzale S. Maria della Misericordia,

n. 15, rappresentata dall'avvocato Ladi DE CET, nato a Feltre (BL) il 10.08.1972,

domiciliato per la carica presso ASU FC, il quale agisce ed interviene nel presente

atto nella veste di Direttore della S.O.C. Approvvigionamento Beni e Servizi

e

_____, con sede in ___, n. ___ - ___, C.F./P.IVA ___, rappresentato da

_____, nato a _____ il _____, domiciliato per la carica presso _____, in

qualità di legale rappresentante *pro tempore* in carica, di seguito denominato

anche "*Contraente*", entrambi, nel seguito, denominati congiuntamente anche

"Parti".

Premesso che

- con Determinazione dirigenziale ASU FC n. _____ dd. _____, è stata indetta procedura di gara negoziata senza bando su piattaforma telematica eAppaltiFVG, ai sensi dell'art.50 comma 1 lett.e), D.lgs. n. 36/2023, per l'affidamento di un Servizio professionale esterno avente ad oggetto l'analisi degli aspetti giuridico-amministrativi ed economico-finanziari per una procedura di partenariato pubblico privato ad iniziativa privata (art. 193 ss. D.lgs. 36/2023 s.m.i.) avente per oggetto l'innovazione nei servizi di sterilizzazione dei rifiuti sanitari a rischio infettivo, la gestione dei rifiuti speciali e di facility management per le Aziende Sanitarie della Regione Friuli Venezia Giulia (FC25SER174);
- con la medesima Determinazione sono stati integralmente approvati la Lettera di invito, il Capitolato tecnico, l'allegato Offerta economica e lo Schema di contratto;
- il Contraente (C.F./P.IVA _____) ha manifestato espressamente la volontà di impegnarsi a svolgere il Servizio oggetto del presente Contratto alle condizioni, modalità e termini stabiliti dal presente Contratto, dalla Lettera di invito e dal Capitolato tecnico allegati alla procedura, nonché dall'offerta presentata in sede di gara;
- il Contraente ha presentato polizza assicurativa RCT/RCO n., a far data dal e con scadenza al cone con le modalità e secondo i criteri previste dalla Lettera di invito dal Capitolato tecnico;
- sono state espletate le verifiche concernenti le dichiarazioni presentate in sede di gara;
- in relazione ai rischi da interferenza, le Parti hanno redatto e sottoscritto il

Documento per la valutazione dei rischi da interferenze;

- in base al Decreto n. 95 dd. 02.02.2023 il Responsabile Unico del Progetto è il Direttore della SOC Approvvigionamento Beni e Servizi, l'avv. Ladi DE CET;

Art. 1) - PREMESSE

1. Le premesse e gli atti in esse richiamati formano parte integrante e sostanziale del presente Contratto.

Art. 2) - OGGETTO

1. ASU FC affida al Contraente che, per il tramite di _____ accetta, l'affidamento della gara "FC25SER174 | Servizio professionale esterno avente ad oggetto l'analisi degli aspetti giuridico-amministrativi ed economico-finanziari per una procedura di partenariato pubblico privato ad iniziativa privata (art. 193 ss. D.lgs. 36/2023 s.m.i.) avente per oggetto l'innovazione nei servizi di sterilizzazione dei rifiuti sanitari a rischio infettivo, la gestione dei rifiuti speciali e di facility management per le Aziende Sanitarie della Regione Friuli Venezia Giulia", come dettagliatamente descritto nella Lettera di invito e nel Capitolato tecnico, sulla base dell'Offerta economica presentata dal Contraente, i cui contenuti sono qui integralmente richiamati, tutti quali parti integranti e sostanziali del presente Contratto, ancorché non materialmente allegati.

2. Il Contraente si uniformerà nell'esecuzione del Servizio alle eventuali direttive e prescrizioni, ulteriori rispetto al presente Contratto, disposte da ASU FC e si impegna ad ottemperare a tutte le richieste formulate in relazione al completo espletamento dello stesso, comprese le eventuali opzioni, attivabili su richiesta di ASU FC.

3. Il Contraente sarà tenuto all'adeguamento e all'aggiornamento tempestivo dei documenti prodotti a eventuali novità che dovessero intervenire durante lo

svolgimento dell'incarico (ad esempio, all'eventuale modifica delle linee guida ANAC).

Art. 3) - CORRISPETTIVO

1. ASU FC pagherà, al contarente che accetta, il corrispettivo presunto pari ad € _____ (euro _____ / ___) I.V.A. esclusa come di legge, precisando che verranno remunerate le prestazioni effettivamente svolte previa acquisizione del riscontro di regolare esecuzione del Servizio rilasciato dai competenti Uffici di ASU FC.

2. La decorrenza del servizio, così come la sua durata, è da considerarsi strettamente connessa e commisurata all'articolazione e all'avanzamento della complessa procedura di partenariato pubblico-privato cui essa è strumentale;

Art. 3.1) - REVISIONE PREZZI E ADEGUAMENTO DEL CORRISPETTIVO

1. Qualora nel corso di esecuzione del contratto, al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, si determina una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo del servizio superiore al cinque per cento, dell'importo complessivo, i prezzi sono aggiornati, nella misura dell'ottanta per cento della variazione, in relazione alle prestazioni da eseguire. Ai fini del calcolo della variazione dei prezzi si utilizza si utilizza l'indice di variazione dei prezzi per le famiglie di operai ed impiegati (c.d. indice "F.O.I.") elaborato dall'ISTAT;

2. Ai fini di eventuali richieste di revisione dei prezzi, le stesse potranno essere concesse, previa istruttoria e valutazione da parte di ASU FC. L'eventuale adeguamento decorrerà dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione dell'istanza di revisione.

Si rimanda al paragrafo 5 della Lettera di invito.

3. Poiché il prezzo offerto dal Contraente deve aver tenuto conto del costo dei

diversi elementi necessari all'attività dell'impresa e di eventuali variazioni, non potranno essere accolte richieste di revisione basate su fattori già prevedibili all'atto della presentazione dell'offerta.

Art. 3.2) - SUBAPPALTO

1. Il Contraente affida all'Operatore economico _____ (C.F./P.IVA _____) avente sede legale in _____, n. ____ - _____, in qualità di subappaltatore, l'esecuzione dei servizi aventi ad oggetto _____ .

Art. 3.3) VARIAZIONI NELL'ESECUZIONE

1. Si rimanda ai documenti di gara, con particolare riferimento a quanto previsto dalla Lettera di invito e dal Capitolato tecnico.
2. Per quanto riguarda la facoltà di recesso unilaterale dal contratto da parte di ASU FC, resta fermo quanto previsto dal Capitolato tecnico e dall'art.8) del presente contratto.

Art. 4) - ASSOLVIMENTO DELL'IMPOSTA DI BOLLO E SPESE CONTRATTUALI

1. Tutte le spese, imposte e tasse inerenti al presente Contratto, con la sola esclusione dell'I.V.A., sono e rimarranno a carico del Contraente _____ che dichiara, a tal fine, di avere domicilio in _____, n. _____ - cap. _____ (____). Presso tale indirizzo saranno inviate le comunicazioni inerenti al presente Contratto ed agli indirizzi:

email: _____

PEC: _____

Se tenuto al pagamento dell'imposta di bollo

2. Il presente documento è assoggettato, in conformità all'art. 18, co. 10, D.lgs. n. 36/2023 e art. 3 dell'Allegato I.4 allo stesso Decreto, al pagamento dell'imposta di bollo nella misura di € _____ (euro _____ /00). Il versamento dell'imposta

di bollo dovrà essere assolto secondo le modalità telematiche individuate nel Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate Prot. n. 240013/2023, utilizzando il modello "F24 Versamenti con elementi identificativi" (F24 ELIDE).

Se non tenuto al pagamento dell'imposta di bollo

2. Il presente documento è non assoggettato al pagamento dell'imposta di bollo, ai sensi del art. 82, comma 5, del D.lgs. n. 117/2017, cd."Codice del Terzo Settore".

Art. 5) - FATTURAZIONE E PAGAMENTI

1. Il pagamento, come stabilito dal D.lgs. n. 231/2002 s.m.i., verrà effettuato entro il termine di 60 (sessanta) giorni naturali e consecutivi decorrenti dal ricevimento nel Sistema di Interscambio (S.D.I.) della fattura elettronica (D.M. n. 55/2013).

2. Il Contraente si impegna ad inserire nelle fatture elettroniche i dati e le informazioni che ASU FC riterrà di chiedere, nei limiti delle disposizioni vigenti, come indicato nella successiva Lettera di affidamento.

I dati per la fatturazione sono i seguenti:

Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale,

Via Pozzuolo, n. 330 – CAP 33100 - Udine (UD),

Codice fiscale e Partita IVA: 02985660303

Codice univoco ufficio (Fatturazione elettronica): 8Y7R0S

CIG indicato nei documenti di gara

N. ordine elettronico: che verrà successivamente comunicato nella Lettera di Affidamento.

3. Le fatture sono soggette al cd. "Split payment", ai sensi dell'art. 17ter del D.P.R. n. 633/1972, e richiedono, pertanto, la compilazione dell'apposito campo "SCISSIONE DEI PAGAMENTI". Sulle fatture elettroniche devono essere

obbligatoriamente riportati gli estremi dell'ordine N.S.O.

4. Prima di procedere al pagamento del corrispettivo, ASU FC verificherà la regolarità del Contraente in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti attraverso il Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.).

Art. 6) - TRACCIABILITA' DEI PAGAMENTI

1. Il Contraente assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. n. 136/2010 s.m.i.

2. Il Contraente si impegna a dare immediata comunicazione ad ASU FC e alla Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Udine - della notizia di inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

3. Il Contraente dichiara, altresì, di essere a conoscenza che il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti di incasso o pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, costituisce causa di risoluzione del Contratto.

4. Ai fini della liquidazione dei compensi, le Parti convengono che i pagamenti verranno effettuati mediante accredito sul conto corrente bancario intestato a _____ (C.F./P.IVA _____, con sede legale con sede in _____, n. _____ - cap.

_____), presso:

Banca: _____

Agenzia: _____ (_____)

N. Conto corrente dedicato: _____

Codice IBAN: _____

6. La persona delegata ad operare sul predetto conto è:

_____, nato a _____ il _____, domiciliato per la carica presso _____, in qualità di _____, C.F.: _____.

7. Ogni richiesta di variazione del conto corrente dedicato deve essere tempestivamente trasmessa, con nota scritta ad ASU FC.

Eventuali modifiche comunicate dal Contraente in relazione ai dati di cui ai precedenti commi non comportano necessità di stipula di apposito Contratto aggiuntivo.

Art. 7) - OBBLIGHI DEL CONTRAENTE ED INCOMPATIBILITÀ'

1. Il Contraente si impegna ad espletare le attività oggetto della fornitura con la diligenza e l'adeguatezza richieste dal contratto in modo coordinato con l'Azienda e fornendo, se necessario, gli opportuni chiarimenti al riguardo.

2. Nei confronti del proprio personale, il Contraente si impegna in particolare a:

a) osservare tutte le leggi, i regolamenti e gli accordi nazionali e locali di categoria in materia di trattamento economico e normativo, applicando condizioni retributive e contributive non inferiori a quelle previste dai C.C.N.L. di categoria vigenti;

b) rispettare tutti gli obblighi assicurativi e di lavoro, nonché gli obblighi in materia di igiene e di sicurezza, comprese le disposizioni di cui al D.lgs. n. 81/2008 s.m.i., nonché la disciplina previdenziale;

c) avvalersi di personale in possesso di tutti i requisiti necessari ai fini dell'espletamento delle attività richieste nei documenti di gara;

c) evitare intralci all'attività di ASU FC.

3. ASU FC sarà esonerata da qualunque forma di responsabilità per danni, infortuni o altro in cui dovesse incorrere il personale del Contraente nell'esecuzione contrattuale.

Diversamente, il Contraente risponderà di eventuali danni alle persone o alle cose derivanti ad ASU FC per fatto imputabile al Contraente medesimo.

4. Sottoscrivendo il presente contratto, come già dichiarato in sede di presentazione dell'offerta, il Contraente dichiara:

- che non sussistono rapporti di natura sociale, commerciale, economica o finanziaria che possano determinare una situazione di conflitto di interessi o una distorsione della concorrenza in relazione ai rapporti con soggetti di cui l'Operatore economico che intende presentare la manifestazione di interesse sia a conoscenza che hanno già presentato la proposta di partenariato in possesso di ASU FC, o che presenteranno una proposta "concorrente" nei termini assegnati dalla Stazione appaltante ai sensi dell'art.193 co.4 del D.lgs.36/2023 o nella successiva eventuale procedura di gara;
- di prendere atto ed accettare fin d'ora che, nel caso del verificarsi della situazione di cui sopra, senza nessun ulteriore onere a carico della Stazione appaltante, l'aggiudicazione si considererà decaduta, con congiunta caducazione di ogni altro atto successivo e conseguente;
- di prendere atto che, nel caso di cui al punto precedente, la Stazione appaltante procederà allo scorrimento della graduatoria, se disponibile, per l'individuazione di altro aggiudicatario o, in caso di impossibilità di ricorso alla graduatoria, all'affidamento ad altro soggetto;
- di prendere atto che resta ferma la caducazione dell'aggiudicazione e di ogni altro atto successivo e conseguente nel caso in cui la descritta situazione abbia a verificarsi in un momento successivo;

5. Il Contraente si impegna a non assumere incarichi che rivestano problemi di

incompatibilità con l'impegno assunto nel presente Contratto ovvero a fornire tempestivamente comunicazioni in ordine all'eventuale assunzione di attività che potrebbero risultare incompatibili.

6. Il Contraente accetta senza riserve la Clausola di non divulgazione e la Clausola di manleva previste, rispettivamente, dagli artt.6 e 7 del Capitolato tecnico.

Art. 8) – RECESSO UNILATERALE DAL CONTRATTO DA PARTE DI ASU FC

1. ASU FC si riserva la facoltà di esercitare il diritto di recesso totale o parziale dal contratto, riducendo il fabbisogno previsto fino alla completa cessazione dei servizi richiesti, ai sensi dell'art. 1671 c.c. e dell'art.123 del D.lgs. 36/2023, mediante trasmissione via PEC di espressa comunicazione.

Tra le altre possibili cause di recesso si possono citare, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- disposizioni legislative, regolamentari ed autorizzative nonché direttive regionali in materia di economia e finanza pubblica non ne consentano la prosecuzione in tutto o in parte e/o provvedano a disciplinare in ambito regionale il servizio in maniera difforme rispetto a quanto previsto dai documenti di gara;

- qualora la procedura di Partenariato Pubblico Privato si concluda anticipatamente, ovvero prima dell'avvio delle fasi che avrebbero richiesto l'attivazione di una o più attività previste dalla presente procedura di gara;

In caso di recesso (totale o parziale), la Stazione appaltante ne darà pronta comunicazione al Contraente, che nulla potrà pretendere salvo il corrispettivo per l'attività effettivamente svolta sino alla data del recesso.

2. Sarà onere di ASU FC tenere indenne la controparte degli oneri e dei costi, nonché del lucro non realizzato, oltre al decimo dell'importo dei servizi non

eseguiti. Prima di procedere alla liquidazione delle competenze, ASU FC procederà a verificare la regolarità dei servizi svolti.

Art. 9) - PENALI

1. Il Contraente è responsabile del corretto espletamento di ogni prestazione richiesta nella Lettera di invito e nel Capitolato tecnico e deve garantire la totale copertura dei danni arrecati, direttamente o indirettamente, ad ASU FC derivanti dalla mancata, inadeguata o ritardata effettuazione degli adempimenti previsti, senza diritto ad alcuna rivalsa.

2. ASU FC, a tutela della qualità del servizio e della sua scrupolosa conformità alle norme di legge e contrattuali, si riserva la facoltà di applicare delle penali in ogni caso di accertata violazione di tali norme o disposizioni secondo il principio della progressione, salvo il risarcimento del maggior danno ai sensi dell'art. 1382 c.c

3. Ai sensi dell'art. 1 comma 6 dell'Allegato II.3 del D.Lgs 36/2023, saranno applicate penali per l'inadempimento dell'appaltatore agli obblighi di cui al comma 2 e 3 del medesimo articolo, commisurate alla gravità della violazione e proporzionali rispetto all'importo del contratto o alle prestazioni del contratto.

4. Le penali dovute per il ritardato adempimento sono calcolate in misura giornaliera compresa tra lo 0,5 per mille e l'1,5 per mille dell'ammontare netto contrattuale da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardo e non possono comunque superare, complessivamente, il 10% di detto ammontare netto contrattuale.

5. Le penali potranno essere applicate singolarmente o cumulativamente, laddove se ne dovessero riscontrare le condizioni, in riferimento a quanto sopra scritto. L'importo delle penali non può, pena la risoluzione del contratto per grave inadempimento, superare il limite del 10% dell'importo della fornitura.

L'Operatore economico aggiudicatario prende atto che l'applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto ASU FC a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.

6. L'applicazione della penale dovrà essere preceduta da contestazione a mezzo P.E.C. rispetto alla quale l'Operatore economico avrà facoltà di presentare, entro e non oltre il termine di 10 (dieci) giorni dalla ricezione della stessa, eventuali controdeduzioni a mezzo P.E.C.

Nel caso in cui le controdeduzioni non siano accoglibili ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, potranno essere applicate all'Operatore economico aggiudicatario le penali a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.

7. È fatta salva la facoltà di ASU FC di risolvere il contratto dopo l'applicazione di tre penalità, cumulabili tra loro.

8. Le penali vengono applicate mediante emissione di note di addebito e scontate mediante decurtazione del corrispettivo in sede di pagamento dello stesso. Nei casi in cui i corrispettivi liquidabili all'Operatore economico aggiudicatario non siano sufficienti a coprire l'ammontare delle penali o quello di eventuali ulteriori danni causati, ASU FC potrà rivalersi sul deposito cauzionale definitivo.

Art. 10) - CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI

1. È vietata la cessione del presente Contratto, ne consegue che il Contraente non potrà cedere a terzi, ad alcun titolo, né il presente Contratto né i diritti dallo stesso nascenti, fatto salvo quanto previsto dall'art. 120, co. 1, D.lgs. n. 36/2023.

Art. 11) - RISOLUZIONE

1. Fatto salvo quanto previsto nella Lettera di invito Capitolato tecnico, per la risoluzione del Contratto trovano applicazione le disposizioni di cui agli artt. 122

e 124 del Codice dei contratti pubblici.

2. La Stazione Appaltante si riserva, inoltre, la facoltà di risolvere il Contratto ai sensi e per gli effetti previsti dall'art. 1453 del Codice civile in danno all'Operatore economico. L'esecuzione in danno non esimerà l'Operatore economico dall'eventuale responsabilità, civile e penale, in cui lo stesso possa incorrere per i fatti che ne hanno motivato la risoluzione.

3. ASU FC si riserva, in ogni caso, di indire una nuova procedura di gara o di rivolgersi all'Operatore Economico che segue in graduatoria, addebitando le eventuali ed ulteriori spese sostenute per l'affidamento a terzi, all'Operatore Economico inadempiente. Diversamente, nel caso di minor spesa sostenuta, nulla competerà all'Operatore Economico inadempiente.

Art. 12) - CONTROVERSIE

Eventuali controversie che dovessero insorgere sull'interpretazione e sull'esecuzione del presente Contratto, non definibili in via amministrativa e bonaria, saranno devolute alla cognizione dell'Autorità Giudiziaria Ordinaria. Il Foro competente sarà quello di Udine.

Art. 13) - RINVIO A NORME

1. Per tutto quanto non espressamente previsto, le Parti rinviano concordemente alle previsioni del codice civile in materia.

2. Le parti si impegnano a trattare i dati della controparte nel rispetto delle norme del D.Lgs. n. 101/2018 e del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27.04.2016 ("G.D.P.R.").

Art. 14) - DISPOSIZIONI FISCALI

1. Il valore, ai fini fiscali, del presente Contratto ammonta a € _____. (euro _____. / _____.) I.V.A. inclusa come di legge.

2. Il presente Contratto è da registrare soltanto in caso d'uso a cura della parte diligente ai sensi dell'art. 5, Punto II, del D.P.R. 131/1986 s.m.i.

Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale, con sede legale in Via Pozzuolo, n. 330 e sede operativa in Piazzale S. Maria della Misericordia, n. 15 - cap. 33100 Udine (UD) - il Direttore della S.O.C. Approvvigionamento Beni e Servizi, avv. Ladi DE CET.

_____, con sede in _____, n. ____ - cap. _____ (____), C.F./P.IVA
_____-_____ in qualità di _____.

Sottoscritto digitalmente

.....
Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del codice civile, in quanto applicabili, _____ in qualità di _____ dichiara espressamente di accettare gli articoli 3), 3.1), 3.3), 4), 5), 6), 7), 8), 9), 10), 11), 12), 13), 14) del presente Contratto.

Sottoscritto digitalmente

.....

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: LADI DE CET

CODICE FISCALE: DCTLDA72M10D530W

DATA FIRMA: 03/02/2026 13:05:48

IMPRONTA: 859CAF2ECEA146B8E1BD051F537B497EDD41A646EA52B576712D302141210B65
DD41A646EA52B576712D302141210B655035DACA8EF612E65B961BE7D9A1E4AC
5035DACA8EF612E65B961BE7D9A1E4ACFE3719A00478C01221BFC4A539418202
FE3719A00478C01221BFC4A539418202398B11902D78372DCF23BB5C9240FCFA